



A cura COBAS
Ufficio Stampa
Settore Vigilanza



Parte 2

Anno 1
Nr. 5 parte 2
Novembre 2019

Periodico d'Informazione Sindacale e suggerimenti per vivere meglio il lavoro



IL CONTROLLO A DISTANZA

L'art. 4 St. Lav. vieta espressamente di utilizzare impianti audiovisivi e altre apparecchiature simili per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa. Questo divieto trova fondatezza nella potenzialità lesiva della dignità personale di questa forma di controllo e della invasività della riservatezza del lavoratore a causa della suo carattere continuo e pervasivo.

All'interno del divieto è compresa qualsiasi forma di controllo a distanza perché andrebbe a sottrarre al lavoratore, i suoi margini riservati di spazio e di tempo, entro il quale possa essere sicuro di non essere osservato, né ascoltato o comunque in qualche modo "seguito".

L'utilizzo di apparecchiature di controllo a distanza è consentito dal co. 2 del succitato art. 4 quando, esso sia richiesto da necessità organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro anche se indirettamente tende ad osservare il lavoratore.

Pertanto:

a) *forme di controllo a distanza sull'attività lavorativa sono sempre vietate;*
b) *è possibile l'installazione di impianti di controllo a distanza solo per scopi di tutela di beni aziendali e, previo accordo con i sindacati o con autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro (Dtl).*

In sostanza la normativa prevede un rigoroso divieto di ogni controllo che sia lesivo dei diritti inviolabili e di inaccettabilità di ogni tipo di controllo occulto se non per ragioni eccezionali.

Per semplicità ribadiamo che ciò che è vietato è l'utilizzo di mezzi di controllo o persone addette al controllo, con lo scopo di limitare la libertà personale dei dipendenti o per ricavarne prove per fini disciplinari e sanzionatori.

In base al principio di trasparenza, il Ministero del Lavoro chiarisce che, i lavoratori devono essere informati sull'esistenza e le modalità d'uso degli strumenti di controllo. Nell'informativa deve esserci chiaro il riferimento agli

scopi e alle modalità del trattamento dei dati, alla natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati, nonché alle conseguenze di un eventuale rifiuto, e ai soggetti cui quei dati possono essere comunicati e ai responsabili aziendali (chi sono) del trattamento dei dati, nonché dei diritti dei lavoratori. In caso contrario i dati non possono essere utilizzati per nessun fine.

Un accenno alle visite personali

Non sono ammissibili, quelle visite personali che sconfinano in un'ingerenza nell'intimità anche fisica del soggetto. Ad esempio forme di perquisizione o d'ispezione tali da poter causare nel dipendente un senso di particolare o forte disagio e anche di degradazione psicologica. Quindi il rifiuto del lavoratore di sottoporsi a visite che oltrepassano i limiti suddetti non può comportare sanzioni disciplinari nei suoi confronti (Cass., 19.11.1984, n. 5902).

Geolocalizzazione dei veicoli

Il trattamento dei dati di geolocalizzazione dei veicoli aziendali è legittimo. La finalità deve essere la tutela della sicurezza dei veicoli, in quanto facenti parte dei beni aziendali, e dei lavoratori all'interno. Può anche servire per la pianificazione in tempo reale dell'attività lavorativa.

Illecita è la geolocalizzazione usata per finalità private o per controllo sull'attività lavorativa. Quindi sarebbe utile che fosse applicata un'informativa all'interno del veicolo, ben leggibile, che ricordi al dipendente l'esistenza del dispositivo di monitoraggio.

Conclusioni

Cosa fare in caso di ispezione che non sia fatta salvaguardando i diritti inviolabili?

Facciamo il caso di una conversazione tra presenti.



Costituiscono prova "atipica" le registrazioni di conversazioni – sia audio che video - tra i presenti, compiute da uno degli interlocutori presenti in loco.

Le registrazioni effettuate di propria iniziativa non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, (art. 267 c.p.p.) perché non rientrano nel concetto di intercettazione in senso puramente tecnico, ma si caratterizzano in una particolare forma di documentazione a fini personali, quindi non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle cosiddette intercettazioni. (Cassazione penale sez. III, 12/05/2016, n.5241)

Nel caso in cui non vi sentiate sicuri che i vostri diritti siano rispettati, o temete che l'ispezione abbia uno scopo persecutorio, prendete il cellulare, attivate la videocamera e cominciate la registrazione di un video facendo attenzione che gli altri presenti se ne accorgano. Durante la registrazione dichiarate il vostro Cognome, Nome, data, ora, luogo, nomi delle persone presenti e la loro qualifica di ispettori, e che state facendo quel video per vostra autotutela e per nessun altro scopo. Riprendete anche con una panoramica il luogo ove state svolgendo il vostro servizio.